

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Seduta dell'11/07/2024

FATTO

Parte ricorrente nel 2018 ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio, che ha anticipatamente estinto nel 2022.

Il ricorso viene presentato dopo aver regolarmente esperito il reclamo. Il ricorrente si rivolge all'ABF per chiedere il rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata, per l'importo complessivo di euro **€ 1.143,00** corrispondente alle spese di istruttoria e commissioni intermediario incaricato, oltre interessi legali dal reclamo sino al soddisfo, oltre a Euro 123,48 per rimborso commissione di estinzione anticipata e 200,00 per spese di assistenza professionale.

L'intermediario resistente contesta le richieste formulate da parte ricorrente stante – a suo avviso - la non rimborsabilità delle spese di istruttoria e delle commissioni dell'intermediario incaricato, in quanto oneri aventi natura *upfront*.

Chiede, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere parzialmente accolto.

Ciò premesso si rileva che nella fattispecie de qua il ricorrente – come emerge dalla documentazione in atti - ha estinto la cessione sulla base di un conteggio estintivo, che ha accettato sottoscrivendo quietanza liberatoria, calcolato sulla base delle condizioni generali di contratto che distingue tra i costi ripetibili e quelli non ripetibili. Tuttavia, considerato che il contratto è stato stipulato nel 2018, occorre tener conto degli orientamenti consolidati in materia di rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento. È noto che le spese istruttoria e sono costi *up front* così come le commissioni di intermediazione in quanto dovute sino al perfezionamento del contratto. A tal fine è necessario tener conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, registratasi intorno all'art. 125 sexies del T.U.B; tale disposizione è stata modificata dall'art. 11- octies, commi 1, lettera b), e 2 , del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106. La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 -octies, nella misura in cui ha statuito che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi “le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia” .

Il Giudice delle leggi, pronunciandosi con la sentenza n. 263/2022, accogliendo la questione sollevata, da un lato ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».*; dall'altro ha confermato e condiviso gli orientamenti adottati dal Collegio di Coordinamento (ABF, *collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019*), che ha interpretato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB, in senso conforme alla sentenza Lexitor, e che ha affermato il principio di diritto, in virtù del quale : “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

Per tale ragione il Collegio adito ritiene necessario - dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale- assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, in base alla quale anche nell'ipotesi di estinzione anticipata di finanziamenti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106, ai fini del rimborso, si applica: per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Resta esclusa invece la retrocedibilità di imposte e tasse, come affermato concordemente dai Collegi , tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 14 CCD (recepita dall'art. 125-ter TUB) dell'art. 14 della direttiva 2008/48/CE, considerato che le imposte : a) costituiscono adempimenti imposti dalla legge, dunque sottratti all'ambito di applicazione della CCD (e della sentenza Lexitor) in quanto afferenti al diritto pubblico; b) non sono dirette a remunerare l'intermediario né sono quantificate da quest'ultimo.

Ne consegue che, preso atto del suddetto vigente quadro normativo, come ridefinito dalla Corte costituzionale, e dalla consolidata giurisprudenza arbitrale in materia, e tenuto conto delle spese retrocedibili come emerge dalle condizioni generali di contratto sottoscritte dalle parti, le pretese di parte istante meritano parziale accoglimento. In particolare va

riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di istruttoria e delle commissioni dell'intermediario incaricato secondo il seguente prospetto:

rate complessive		96	rate scadute		48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue		48	TAN		9,80%						
Denominazione voci			% rapportata al TAN		28,42%						
Spese di istruttoria						580,00 €	Up front	Curva degli interessi	164,84 €	164,84 €	0,00 €
Commissione Intermediario incaricato						1.707,26 €	Up front	Curva degli interessi	485,20 €		485,20 €
Totale											485,20 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, poiché:

- questo ritiene che si tratti di oneri recurring e, pertanto, utilizza il metodo di calcolo del pro rata temporis ai fini del rimborso;
- non tiene conto nel calcolo di quanto retrocesso in sede di riscontro al reclamo da parte dell'intermediario a titolo di "spese di istruttoria".

Quanto alla richiesta di rimborso delle commissioni per estinzione anticipata, pari a euro 123,48 si richiama l'orientamento uniforme dei collegi secondo il quale l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento (cfr. tra tanti Collegio di Napoli, n. 5432/2018). Si richiama inoltre il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 5909/20) secondo il quale "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti emergono le seguenti evidenze: che la vita residua del contratto al momento dell'estinzione anticipata era superiore a un anno; che non sussiste l'ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 3, lett. d) TUB in quanto l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e non è pari o inferiore a 10.000 euro, soglia al di sotto della quale tale norma esclude l'indennizzo stesso; che la determinazione della commissione di estinzione anticipata effettuata dall'intermediario resistente (€ 123,48) è inferiore all'1% del debito residuo. Per tali motivi risulta corretta la determinazione dell'intermediario delle spese per estinzione anticipata e pienamente legittima la relativa richiesta applicata in sede di estinzione anticipata. In ordine alla richiesta di retrocessione delle quote insolite si rileva che parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso. Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, essa non è stata avanzata in sede di reclamo.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio conclude per l'accoglimento della richiesta di rimborso relativa alle somme, come sopra determinate, oltre interessi legali dal reclamo; conclude, inoltre, per il rigetto di ogni ulteriore e diversa richiesta restitutiva.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 485,20, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI